



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

IV Sezione Civile

Il giudice delegato dr. Angelina Augusta Baldissera

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14 *ter* e segg. legge n.3/2012

vista l'istanza presentata da Giovanbattista Alberti, come meglio generalizzato in atti e la documentazione allegata;

esaminata la relazione del dr. Gianluigi Vielmi, nominato gestore della crisi;

esaminata altresì la relazione integrativa depositato il giorno 11 luglio 2019 a seguito dei chiarimenti richiesti dal g.d. con decreto depositato del 12.6.2019;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14^{ter} legge n.3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit. nella persona del gestore della crisi sopra indicato;

visto l'art.14 *quinquies* legge cit.;

dichiara

1) aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di Giovanbattista Alberti per la durata minima di anni quattro:

2) nomina liquidatore il dr. Gianluigi Vielmi, il quale dovrà depositare presso la cancellaria di questo Tribunale le dichiarazioni relative all'accettazione dell'incarico e all'assenza di cause di incompatibilità ex D.lgs. n. 54/2018; autorizza sin da ora il liquidatore ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps e così via) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria di Giovanbattista Alberti;

3) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei



creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul sito [www. ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) entro trenta giorni;

e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso il Registro delle Imprese se il debitore vi è iscritto;

f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit. dispone che il debitore versi la somma mensile di € 400,00 alla procedura, salva ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica del suddetto debitore, che anche il liquidatore dovrà segnalare e fermo l'obbligo di versare annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento; ferma l'inopponibilità alla procedura di liquidazione delle cessioni del quinto dello stipendio ove sussistenti;

g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Brescia,12.7.2019

Il giudice delegato

Dr. Angelina Augusta Baldissera

